

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

ROMA

Ricorso

nell'interesse del **COMUNE di MELE** (C.F. 00822790101), in persona del Sindaco *pro-tempore* Sig. Mirco Ferrando, rappresentato ed assistito dall'**Avv. Matteo Repetti** (C.F. RPTMTT68E26D969A; fax 0105538147; PEC matteo.repetti@ordineavvgenova.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Galleria G. Mazzini, 7/7, come da procura estesa a margine del presente ricorso

contro

- l'**AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

- il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro *pro-tempore*

- il **MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE**, in persona del Ministro *pro-tempore*

e nei confronti di

- **COMUNE DI FERRANDINA**

- **COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO**

per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento - in parte qua -

previa concessione di idonea misura cautelare

del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 440/2022 pubblicato in data 12.12.2022 (doc. n. 1); del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 472/2022 pubblicato in data 29.12.2022 (doc. n. 2);

della comunicazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in riscontro alla pec del 9.1.2023 inviata dal Comune di Mele (doc. n. 3); del verbale di Commissione n. 1 del 21.10.2022 (doc. n. 4); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o di loro esecuzione (inclusa, per quanto occorre, la comunicazione dell’Agenzia della Coesione Territoriale del 23.8.2022 - all. n. 5 - e relativi allegati)

e la conseguente

corretta riattribuzione del punteggio spettante all’Amministrazione ricorrente

*** ** ***

Premesse in fatto

1) Nel mese di aprile 2022 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale l’*“Avviso pubblico servizi e infrastrutture sociali di comunità”*, volto a finanziare, nell’ambito del PNRR, proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità nelle cd. *“aree interne”* (i Comuni individuati nella mappatura delle aree interne 2021-2027 come periferici, ultraperiferici e intermedi, oggetto di informativa al CIPRESS nella seduta del 15 febbraio 2022) nel limite complessivo di 500 milioni di euro (doc. n. 6).

In particolare, l’intervento mirava a *“promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai*

territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali”.

2) Il Comune di Mele ha partecipato alla selezione presentando un progetto per un valore di € 260.000,00=, denominato “*Spoke socio-sanitario Mele*” (doc. n. 7), avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo Polo Socio Sanitario comunale.

3) In origine, il termine per la presentazione delle domande era fissato al 16.5.2022, poi prorogato al 15.6.2022.

4) Tuttavia, in questa fase, accedendo al portale on line dedicato alla presentazione delle domande di partecipazione, per un disservizio imputabile alla piattaforma è - sorprendentemente - risultato possibile compilare unicamente i campi presenti (all. n. 8), senza la facoltà di allegare alcun documento relativo al progetto da finanziare, di cui veniva richiesta solo una generica descrizione di inquadramento.

5) A fronte dei problemi verificatisi a carico del portale dell’Agenzia, in data 13.5.2022 il Comune di Mele ha potuto inviare via pec solo la dichiarazione resa *ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000* (ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso) a firma del Sindaco (doc. n. 9).

Non è stato in quella fase possibile trasmettere altro dell’opera da finanziare: si trattava, com’è facile intuire, di documentazione particolarmente voluminosa (tavole, elaborati grafici, provvedimenti amministrativi, allegati vari, ecc.).

Riguardo allo stato di avanzamento del progetto, nello scarno modulo da compilare era richiesto unicamente di barrare la casella dove si dichiarava - riprendendo l’indicazione fornita in sede di Avviso - che *“si dispone del progetto esecutivo munito di verbale di verifica,*

approvazione in linea tecnica, validazione e dichiarazione di cantierabilità”.

6) Nelle settimane e mesi successivi il Comune di Mele non riceveva più alcuna notizia della procedura in parola.

7) All'improvviso, senza alcuna anticipazione, a fine agosto 2022, per la precisione in data 23.8.2022, i Comuni partecipanti alla selezione hanno ricevuto una pec (all. n. 5) in cui, a fronte *“dell'elevato numero di incongruenze rilevate nei dati inseriti nella piattaforma”* i destinatari venivano quindi invitati a *“riallineare il progetto”* e *“caricare la documentazione probatoria”* entro il termine dell'8.9.2022 (poi prorogato al 16.9 e ancora al 23.9).

8) Il Comune esponente ha quindi puntualmente provveduto al detto riallineamento (consistente nella correzione dei supposti “errori” di apposizione delle crocette secondo quanto indicato nel nuovo manuale fornito), nonché ad allegare finalmente tutta la documentazione relativa al progetto di cui veniva richiesto il finanziamento (doc. n. 10).

Si evidenzia come anche in questa fase non fosse stata fornita da parte dell'Amministrazione alcuna specifica indicazione e/o elenco della documentazione effettivamente da inviare, che veniva trasmessa in un'unica cartella zippata.

Ad ogni buon conto, per quel che qui interessa il Comune di Mele specificamente inviava tutti gli elaborati del progetto esecutivo avente ad oggetto la realizzazione del nuovo Polo Socio Sanitario, unitamente alla Delibera di Giunta Comunale (all. n. 11) di approvazione dell'11.5.2022 - equivalente, ai sensi del D.P.R. n. 380

del 2001, al rilascio di titolo edilizio - con allegato il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale Geom. Gian Michele Ferrando.

Nessun dubbio sulla cd. cantierabilità dell'intervento in questione poteva quindi davvero porsi, in conformità a quanto richiesto in sede di Avviso, dove per il riconoscimento del punteggio all'attività di progettazione giunta alla fase esecutiva veniva - genericamente ed alternativamente - richiesto che si disponesse "*verbale di verifica, approvazione in linea tecnica, validazione e dichiarazione di cantierabilità*".

9) In data 12.12.2022 è stato quindi pubblicato il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 440 (all. n. 1), con cui è stata resa nota la graduatoria finale con l'indicazione delle domande ammesse al finanziamento e quelle giudicate solo "idonee", cioè non ammesse al finanziamento ma comunque collocate in posizione utile in caso di eventuale scorrimento della graduatoria.

La domanda del Comune di Mele è risultata idonea ma non ammessa al contributo.

10) Successivamente, in data 29.12.2022 è stato pubblicato ulteriore decreto DDG n. 472/2022, integrativo rispetto al precedente, a cui è stata allegata la graduatoria con la specificazione dei punteggi assegnati per ogni criterio di cui all'art. 10, comma 7, dell'Avviso (all. n. 2).

In questo modo, il Comune di Mele ha sorprendentemente appreso di aver ricevuto - relativamente al criterio "*a) livello di progettazione*"

- solo i 20 punti previsti per il progetto definitivo, anziché i 40 punti riferiti alla progettazione esecutiva.

Si evidenzia fin d'ora che l'ottenimento da parte dell'Amministrazione esponente dei menzionati 20 punti ulteriori porterebbe ad un punteggio totale di 62,50, utile per rientrate tra i soggetti ammessi a ricevere il finanziamento oggetto dell'Avviso.

11) A fronte dell'ingiustizia subita, in data 9.1.2023 il Sindaco del Comune di Mele ha presentato specifica istanza al fine di conoscere i motivi che avevano penalizzato il progetto presentato, richiedendo contestualmente la riassegnazione del punteggio effettivamente spettante (doc. n. 12).

Come sottolineato nell'istanza, infatti, *“la documentazione redatta dal tecnico incaricato e approvata con DGC n. 34 del 11/5/2022 corrisponde alla documentazione prevista dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per poter definire tale progetto esecutivo”* e *“nella stessa delibera si stabilisce che l'approvazione del progetto in questione equivale, ai sensi del D.P.R. 380/2001, al rilascio del Permesso di Costruire, attestando pertanto l'immediata cantierabilità dell'intervento, attestazione possibile solo in presenza di un progetto esecutivo (e non definitivo)”*. Infine, *“nella delibera è richiamato il parere favorevole del controllo preventivo tecnico reso dal responsabile del servizio competente e Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Gian Michele Ferrando”*.

12) In riscontro alla richiesta presentata il Comune ha ricevuto nei giorni scorsi (doc. n. 3) una comunicazione da parte dell'Agenzia, a firma del responsabile del procedimento Dott. Marco Tranchida, in

cui si dà atto che al fine di procedere al riesame della domanda in oggetto la Commissione esaminatrice si è riunita in data 26.1.2023: tuttavia, in esito a detta nuova valutazione non si è ritenuto di procedere ad alcuna modifica del punteggio.

In allegato alla comunicazione di cui sopra, è stato inoltre trasmesso il verbale n. 1 del 21.10.2022 della Commissione esaminatrice, da cui risultano i parametri in precedenza adottati in sede di valutazione (doc. n. 4).

13) Dal verbale dei lavori della Commissione allegata risulta che *“per attribuire ai progetti esecutivi la premialità di punti 40, è necessario accertare la presenza dell’atto di ‘validazione’ con data non posteriore al 15 giugno 2022, in considerazione del disposto di cui all’art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021, che espressamente prevede, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR, che il RUP approvi e validi ogni fase progettuale. Se il progetto esecutivo è carente dell’atto di validazione sarà attribuito il punteggio relativo al livello di progettazione immediatamente precedente”*.

Ora, è già *prima facie* evidente la manifesta illegittimità del criterio elaborato in sede di valutazione delle domande, avendo la Commissione ritenuto di eterointegrare arbitrariamente i criteri indicati nell’Avviso; essendo stata fornita un’interpretazione del tutto illogica, contro il significato letterale e contro la ratio della disposizione di cui al comma 2 del citato art. 48; avendo attribuito rilevanza postuma al criterio meramente formale della validazione all’evidente ed esclusivo fine di dare data certa all’attività di

progettazione che non era stato possibile allegare all'originaria domanda di presentazione unicamente per i sopra esposti problemi tecnici della piattaforma on line dell'Agenzia.

L'operato della Commissione esaminatrice risulta poi gravemente censurabile per non aver tenuto conto che il progetto esecutivo commissionato da parte del Comune di Mele era stato oggetto di specifica delibera di approvazione della Giunta comunale in data 11.5.2022, con annesso parere di regolarità tecnica del Geom. Gian Michele Ferrando, Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, che in base al T.U. Edilizia costituisce specifico titolo abilitativo all'intervento.

Il progetto era ed è pertanto assolutamente cantierabile e merita di ricevere il punteggio per tale fase di avanzamento progettuale.

14) All'Ente odierno esponente non resta pertanto che ricorrere davanti codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo per richiedere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dei provvedimenti ingiustamente lesivi emessi nei propri confronti, previa adozione di idonee misure cautelari.

*** ** ***

Il ricorso viene, pertanto, affidato alle seguenti considerazioni di

Diritto

I. - Violazione dell'art. 10 dell'Avviso. Illegittima eterointegrazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione

L'Avviso pubblicato dall'Agenzia prevedeva, all'art. 10, una serie di *“criteri di attribuzione dei punteggi per le tipologie di intervento di lavori pubblici (massimo 90 punti)”*.

In particolare, alla lettera a) venivano indicati i seguenti punteggi da assegnare:

“a.1) in caso si disponga del documento di fattibilità delle alternative progettuali”: 5 punti;

“a.2) in caso si disponga del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica”: 10 punti;

“a.3) in caso di disponibilità del progetto definitivo”: 20 punti;

“a.4) in caso di disponibilità di progetto esecutivo munito di verbale di verifica, approvazione di linea tecnica, validazione e dichiarazione di cantierabilità”: 40 punti.

Ora, per quanto specificamente riguarda lo stato di progettazione esecutivo, si è sopra anticipato di come la Commissione esaminatrice abbia - del tutto arbitrariamente - ritenuto di eterointegrare il menzionato criterio indicato a bando prevedendo che - come risulta dal verbale dei lavori della Commissione del 21.10.2022 - *“per attribuire ai progetti esecutivi la premialità di punti 40, è necessario accertare la presenza dell'atto di ‘validazione’ con data non posteriore al 15 giugno 2022, in considerazione del disposto di cui all'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021, che espressamente prevede, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR, che il RUP approvi e validi ogni fase progettuale. Se il progetto esecutivo è carente*

dell'atto di validazione sarà attribuito il punteggio relativo al livello di progettazione immediatamente precedente”.

E' fin troppo evidente l'illegittimità dell'operazione disinvoltamente effettuata da parte della Commissione e poi recepita dall'Amministrazione intimata.

Ed infatti, in sede di Avviso l'atto di validazione era stato solo genericamente ed esemplificativamente richiamato, insieme ad altri documenti e/o indicatori (“*verbale di verifica, approvazione di linea tecnica, validazione e dichiarazione di cantierabilità*”), nell'ambito del criterio di cui alla lettera a.4), ma non gli era stato attribuito un ruolo determinante, così come poi impropriamente avvenuto in sede di attribuzione dei punteggi.

Tale condotta costituisce una forma di eterointegrazione postuma della *lex specialis* di gara e, come tale, è illegittima.

“In attuazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, ‘par condicio’ e trasparenza è vietato l'introduzione di ulteriori elementi di valutazione delle offerte rispetto a quelli indicati nella ‘lex specialis’ ovvero la modifica di quelli in essa contenuti” (Cons. Stato, Sez. V, 6.5.2015, n. 2267).

Ed è stato precisato che *“l'istituto della eterointegrazione del bando di gara ha come necessario presupposto la sussistenza di una lacuna nella legge di gara e, solo nel caso in cui la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come obbligatori dall'ordinamento giuridico, soccorre il meccanismo di integrazione, colmandosi in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione”* (Cons.

Stato, Sez. III, 24.10.2017, n.4903); al di fuori di tale ipotesi, da intendersi restrittivamente, l'eterointegrazione della *lex specialis* di gara non è ammissibile, in quanto rappresenta una violazione dei fondamentali principi di trasparenza e di affidamento. Per i soggetti partecipanti alla selezione è infatti fondamentale, fin dal momento della presentazione della domanda, conoscere quali elementi saranno valorizzati dall'Amministrazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Nel caso di specie, non sussistendo alcuna lacuna nel bando di gara, ogni integrazione intervenuta da parte della Commissione è da ritenersi irrimediabilmente arbitraria ed illegittima.

II. - Violazione dell'art. 10 dell'Avviso. Ingiustificato e formalistico riferimento al requisito della cd. "validazione" all'evidente fine di dare data certa alla pregressa attività di progettazione commissionata dagli Enti richiedenti il contributo.
Eccesso di potere per sviamento

Premesso quanto sopra, è oltremodo evidente come la necessità - prevista come obbligatoria ma solo *ex post* - di allegare il formale atto di validazione del progetto con data non posteriore al 15.6.2022 costituisca un criterio di attribuzione del punteggio tanto illogico quanto ingiustificato.

Com'è noto, infatti, la cd. validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50 del 2016, è un atto prodromico alla procedura di selezione, disponendosi al comma 2 che questa "*ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento*" (tant'è che, di prassi, viene abitualmente

assunta contestualmente alla determina a contrarre), dovendosi validare il “*progetto posto a base di gara*” (comma 8).

Pertanto, prevedere la validazione come requisito necessario ai fini dell’ottenimento di un contributo per realizzare un progetto che dovrà solo in seguito essere posto a base di gara è sostanzialmente illogico. Precisato quanto sopra, risulta evidente come l’obiettivo impropriamente perseguito dalla Commissione esaminatrice con l’introduzione *ex post* del criterio citato sia stato in realtà quello di dare data certa alla pregressa attività di progettazione commissionata dagli Enti richiedenti il contributo, che a causa del cattivo funzionamento del portale dell’Agenzia di cui si è detto non era stato possibile caricare entro il termine del 15.6.2022 originariamente previsto.

Tuttavia, è pacifico che non si possa, introducendosi successivamente un criterio formalistico ed illogico, penalizzare il partecipante alla selezione che non abbia allegato un atto privo di sostanziale rilevanza e non previsto *ab origine* come essenziale; e ciò per un errore, quale il malfunzionamento della piattaforma telematica, che non gli è in alcun modo imputabile (essendo addirittura addebitabile all’Amministrazione precedente).

La condotta tenuta dall’Agenzia intimata nella vicenda in esame costituisce quindi un tipico caso di eccesso di potere per sviamento.

III. - Violazione degli artt. 26 e 27, D.lgs. n. 50 del 2016, e dell’art. 48, comma 2, D.L. n. 77 del 2021. Manifesta illogicità. Mancata presa considerazione della delibera di Giunta comunale con cui è stato approvato il progetto esecutivo oggetto di domanda recante

parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale - Violazione dei generali principi di buona fede e correttezza

a) Fermo quanto sopra esposto in relazione alla sostanziale irrilevanza dell'atto di validazione con riferimento ad una procedura, come quella per cui si discute, volta ad ottenere un finanziamento pubblico, occorre altresì sottolineare l'evidente inconferenza del richiamo all'art 48, comma 2, D.L. n. 77 del 2021 (conv. in Legge n. 108 del 2021) contenuto nel menzionato verbale n. 1 redatto dalla Commissione di valutazione il 21.10.2022.

Ed infatti, l'art. 48 in parola - non a caso rubricato "*semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC*" - prevede, nella logica di rendere più semplici le procedure di affidamento dei lavori, che sia sufficiente che il cd. RUP possa approvare e validare ogni fase progettuale, anche in deroga alle previsioni di carattere generale (ad esempio, per ciò che specificamente attiene alla disciplina degli Enti locali, non sarebbe ora più necessario una delibera di Giunta Comunale per l'approvazione del progetto definitivo).

Chiarito quanto sopra, il richiamo operato dalla Commissione esaminatrice è del tutto illogico e apertamente contrario alla lettera ed alla ratio del disposto in esame.

Ed infatti, una mera facoltà riconosciuta per semplificare le procedure di affidamento dei lavori è stata invece intesa come un rigido obbligo nell'ambito di una selezione per l'ottenimento di un contributo

pubblico, aggravando in maniera significativa ed *ex post* la posizione del Comune odierno esponente.

b) D'altra parte, si sottolinea come nella vicenda in esame non sia stata neppure tenuta in alcuna considerazione la Delibera di Giunta Comunale n. 34 dell'11.5.2022, allegata alla domanda di partecipazione, con cui è stato specificamente approvato il progetto esecutivo del nuovo Polo Socio Sanitario del Comune di Mele, con annesso parere di regolarità tecnica del Geom. Gian Michele Ferrando, Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, che in base al T.U. Edilizia costituisce specifico titolo abilitativo all'intervento.

Il progetto era ed è pertanto assolutamente cantierabile e merita di ricevere il punteggio per tale fase di avanzamento progettuale.

Neppure in sede di istanza di riesame tali elementi sono stati - inopinatamente - presi minimamente in considerazione.

La condotta tenuta costituisce una palese violazione dei principi di buona fede e correttezza anche in violazione dell'art. 1, comma 2 *bis*, della Legge n. 241 del 1990.

IV. - Ingiustizia manifesta - Mancato ricorso al cd. soccorso istruttorio - Violazione dei fondamentali principi del contraddittorio e di leale collaborazione

Tutto quanto sopra premesso, anche laddove si ritenesse effettivamente rilevante, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'omessa allegazione dell'atto di validazione, si dovrebbe comunque riconoscere come l'Amministrazione, nel caso di specie, avesse il dovere di attivare il cd. soccorso istruttorio.

La giurisprudenza, infatti, ritiene che *“l’eventuale incompletezza della domanda di erogazione dei contributi pubblici costituisce il presupposto per l’esercizio del dovere di soccorso istruttorio da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della Legge 241/1990”* (TAR Sardegna, Sez. I, 15.7.2016, n. 616).

Difatti, il citato art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241 del 1990, ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il cd. soccorso istruttorio generalizzato che, rappresentando un’applicazione del principio del giusto procedimento, impone all’Amministrazione non solo di accertare che siano rispettate le prescrizioni previste dal bando, ma *“ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti”* (Cons. Stato, Sez. V, 27.3.2020, n. 2146).

Ad ogni modo, anche prescindendo dall’istituto del soccorso istruttorio, in sede di valutazione delle domande l’Amministrazione, in considerazione della Delibera di Giunta allegata, che contiene la dichiarazione di cantierabilità dell’intervento (rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio tanto quanto la validazione - come del resto specificamente previsto dal criterio a.4) dell’Avviso) avrebbe dovuto semmai richiedere chiarimenti al Comune in merito all’asserita assenza dell’atto di validazione.

Tale dovere, infatti, rappresenta un corollario dei fondamentali principi del contraddittorio e di leale collaborazione, attualmente fissato dall’art. 1, comma 2 *bis*, Legge n. 241 del 1990, che, come noto, devono sempre improntare l’azione amministrativa.

V. - Assoluto difetto di motivazione - Arbitrarietà - Violazione del principio di trasparenza

A fronte dell'istanza di accesso agli atti trasmessa dal Sindaco del Comune di Mele all'Agenzia per la Coesione Territoriale e volta al ricalcolo del punteggio assegnato, l'Amministrazione si limitava a negare che dal riesame potesse derivare alcuna modifica, rinviando, come motivazione *per relationem*, al verbale della Commissione n. 1 del 21.10.2022, contenente un riferimento inconferente al disposto di cui all'art. 48, comma 2, D.L. n. 171 del 2021.

L'assenza di motivazione comporta, oltre all'illegittimità del provvedimento adottato per inosservanza dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990, una violazione del fondamentale principio di trasparenza di cui all'art. 1.

*** ** ***

Istanza di concessione di misura cautelare

Sul *fumus boni iuris*, vale quanto già ampiamente dedotto.

Relativamente al *periculum in mora*, esso è già *in re ipsa*; ed infatti, trattandosi di un finanziamento pubblico limitato, il rischio è che *medio tempore* l'importo dovuto al Comune di Mele venga erogato in favore di altri Enti che si sono collocati in posizione utile in graduatoria, realizzandosi così una definitiva consumazione del fondo. Senza contare che il progetto predisposto dal Comune di Mele è volto a garantire un servizio pubblico essenziale nei confronti della popolazione.

Data l'assenza di poliambulatori sul territorio comunale, infatti, tramite il progetto del "Polo Socio Sanitario" l'Amministrazione ha previsto la realizzazione di un presidio medico assolutamente necessario per venire incontro alle esigenze minime della cittadinanza.

In particolare il piano prevede la realizzazione di tre distinti ambulatori medici (di cui il primo destinato a Medicina Generale, mentre il secondo sarà riservato al Pediatra di Libera Scelta, che attualmente non è presente nell'area comunale).

Di qui l'evidente esigenza cautelare in capo all'Ente.

*** ** ***

Attesa l'illegittimità dei provvedimenti gravati, il Comune odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

chiede

che l'Ecc.mo Collegio, previe tutte le declaratorie del caso:

I. - dichiarare la nullità e/o annulli *in parte qua*, previa adozione di idonee misure cautelari, i provvedimenti impugnati, anche mediante sentenza in forma semplificata;

II. - disponga la corretta riattribuzione del punteggio spettante all'Amministrazione ricorrente ed accerti il diritto del Comune di Mele a vedersi riconosciuto il contributo oggetto di causa;

III. - con vittoria di tutte le spese di giudizio.

Si dichiara che il Contributo Unificato da versare per la presente controversia è pari ad € 650,00=.

Genova-Roma, 7 febbraio 2023

Avv. Matteo Repetti